

Trasferimento di residenza e cambio di indirizzo

Per i Comuni : (tel. **0364-541123**)

si prega di inviare l'**APR/4** a questo Comune all'indirizzo PEC:
comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it

In alternativa all'indirizzo di posta elettronica semplice
protocollo@darfoboarioterme.net ma, in questo caso, il documento dovrà essere firmato digitalmente, oppure al n. di fax **0364-541199**

Per i cittadini : (tel. **0364-541122**)

La comunicazione della variazione anagrafica deve essere presentata entro 20 giorni da quando si è verificata.

Modulistica e disposizioni di attuazione

Le domande di **iscrizione** provenienti da altro comune o dall'estero, di **cambio** di abitazione all'interno del comune, di **trasferimento** all'estero devono essere redatte su modelli predisposti dal Ministero dell'Interno, debitamente compilate e sottoscritte e corredate della documentazione indicata dal ministero stesso.

ATTENZIONE: Nella domanda è necessario dichiarare anche di **occupare legittimamente l'abitazione** in base ad uno dei titoli elencati nella relativa pagina e di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del D.L 28.3.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.5.2014 n. 80), **in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa**

I cittadini stranieri devono controllare anche la ulteriore **documentazione necessaria** da presentare insieme alla domanda.

Modulo per la richiesta di residenza o di variazione di indirizzo

Modulo per il trasferimento residenza all'estero

Documentazione necessaria per cittadini dell'Unione Europea

Documentazione necessaria per i cittadini extracomunitari

Condizioni e modalità

La **domanda** dovrà essere **sottoscritta da tutte le persone maggiorenni** interessate alla variazione. Alla dichiarazione deve essere allegata **copia del documento d'identità del richiedente** e delle **persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente**.

La domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

1 - Direttamente allo sportello dell'Anagrafe (sede del Comune – piano terra) (Attenzione: per le nuove residenze deve essere richiesto l'appuntamento, mentre per i cambi di indirizzo all'interno del Comune basta presentarsi negli orari di sportello)

PER VARIAZIONE DI INDIRIZZO

| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|-----------|---------------|----------------------|
| Lunedì | 10.00 - 12.20 | 16.00 - 17.20 |
| Martedì | 10.00 - 12.20 | Solo su appuntamento |
| Mercoledì | 10.00 - 12.20 | 16.00 - 17.20 |
| Giovedì | 10.00 - 12.20 | Solo su appuntamento |
| Venerdì | 10.00 - 12.20 | |
| sabato | 10.00 - 12.00 | |

PER RICHIESTA DI RESIDENZA

PER CHIEDERE L'APPUNTAMENTO PRESENTARSI PERSONALMENTE ALLO SPORTELLLO OPPURE UTILIZZARE UNO DEI SEGUENTI MODI :
Tel.: **0364-541122**
mail : **anagrafe@darfoboarioterme.net**
Sito internet del Comune:
SERVIZI ON LINE ->PRENOTA APPUNTAMENTO

2 - Per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Darfo Boario Terme – Piazza Lorenzini, 4 25047 Darfo Boario Terme

3 - Per fax al n. 0364-541199 (Ufficio Protocollo) rispettando le "**Condizioni e modalità**" sopra descritte.

4 - Tramite PEC all'indirizzo :

comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it

a condizione che la richiesta sia sottoscritta con firma digitale e rispettando le "**Condizioni e modalità**" sopra descritte

5 - Tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@darfoboarioterme.net

A condizione che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e degli altri componenti che si trasferiscono siano acquisite mediante scanner (come illustrato nelle "**Condizioni e modalità**")

LE RICHIESTE PRIVE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI NON SONO RICEVIBILI

ATTENZIONE:

La dichiarazione di residenza, da diritto all'iscrizione in Anagrafe, ma è soggetta, comunque **all'accertamento del possesso dei requisiti** (dimora abituale, ecc.). Pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che dispongono la **decadenza** dai benefici acquisiti (ovvero il **ripristino** della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai avvenuta alcuna iscrizione o modifica), nonché il **rilievo penale**. Inoltre, nel caso la dichiarazione risultasse falsa, oltre a ripristinare la situazione precedente, **l'ufficiale di anagrafe ha l'obbligo di segnalare** quanto è emerso alla **competente Autorità di Pubblica Sicurezza** (Art. 5 DL 9/2/2012).

Le fasi del procedimento:

- all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, viene rilasciata la **comunicazione di avvio del procedimento** prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti da eseguire e la durata del procedimento;
- **entro 2 giorni lavorativi** il comune dispone la **registrazione** della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi. Lo stesso comune di provenienza entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
- con l'iscrizione preliminare in anagrafe e fino alla conferma definitiva, il comune di nuova iscrizione rilascia **solo certificazioni di residenza e stato di famiglia**, limitatamente alle informazioni documentate; il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
- il comune di nuova iscrizione dispone - attraverso la Polizia Municipale - **accertamenti** per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza ulteriori comunicazioni, la richiesta si intende accolta.
- in caso di **pre-requisiti mancanti** (es. titolo di soggiorno per i Comunitari) od **esito negativo** dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il **preavviso di rigetto** previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
- **le richieste prive di informazioni essenziali NON sono ricevibili**

- la mancata comunicazione dei dati della patente di guida e dei documenti di circolazione dei veicoli non rende la dichiarazione di iscrizione in anagrafe o cambio di indirizzo irricevibile e tuttavia pone l'intestatario di questi documenti in una condizione di violazione dell'obbligo di comunicazione di variazione della residenza alla Motorizzazione Civile; obbligo previsto dalla normativa specifica e che è pesantemente sanzionato.

Contemporaneamente alla dichiarazione di variazione anagrafica resa presso l'Ufficio Anagrafe, occorre comunicare all'Ufficio Tributi la nuova residenza.